

AS 935  
Emendamento  
Art. 3

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole da «un premio, assegnato su base nazionale» fino alla fine del periodo con le seguenti «siano garantite stabili maggioranze».*

**Relazione UL**

*In materia di disciplina elettorale mutua il concetto di “stabili maggioranze”, preferendolo alla diretta previsione di un premio di maggioranza che garantisca il 55%, in entrambe le camere, su base nazionale.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 3

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri»*

**Relazione UL**

*Attribuisce al PDC la prerogativa di nomina e revoca dei ministri.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 3

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», al terzo comma, sostituire le parole «e nomina,» con le seguenti «, nomina e revoca,»*

**Relazione UL**

*Consente al PDR di revocare i ministri su proposta del PDC.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 3

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La legge individua un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e assicuri la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente del Consiglio non è rieleggibile allo scadere del secondo mandato».*

**Relazione UL**

*Prof. Sterpa. Sostituisce il premio al 55% con il concetto di stabili maggioranze e di garanzia delle minoranze. Pone il limite di due mandati consecutivi per la carica di PCDM*

AS 935  
Emendamento  
Art. 4

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 1, sopprimere le parole «può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica».*

**Relazione UL**

*Prof. Sterpa. Elimina il cd. "secondo round", cioè quella parte della riforma che consente (in caso di cessazione dalla carica del PCDM eletto) di nominare un altro parlamentare dello stesso partito o coalizione per proseguire col programma di governo, agganciando lo scioglimento delle Camere alla cessazione del mandato del PDC.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 2

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*All'articolo 2, premettere il seguente:*

«Art. 02

*(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)*

1. All'articolo 83, terzo comma, al secondo periodo le parole “Dopo il terzo scrutinio” sono sostituite dalle seguenti “Dopo il sesto scrutinio”».

**Relazione UL**

*Prof. Sterpa. Anziché escludere che per l'elezione del PDR, dopo il terzo scrutinio, sia sufficiente la maggioranza assoluta, prevede che gli scrutini a maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  siano sei.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 1

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione le parole "a maggioranza assoluta dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti "a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento disciplina lo statuto dell'opposizione.

**Relazione UL**

*Prof. Sterpa. Innalza dalla maggioranza assoluta a quella dei  $\frac{2}{3}$  la maggioranza necessaria per approvare i regolamenti parlamentari e demanda a questi ultimi la disciplina dello statuto delle opposizioni.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 3

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessuno può essere eletto Presidente del Consiglio dei ministri per più di due mandati».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).*

**Relazione UL**

*Introduce il limite di due mandati “presidenziali” per il PCDM. Di conseguenza sopprime il cd. “secondo round” in caso di cessazione dalla carica del PCDM.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 1

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Superamento del bicameralismo paritario)*

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

3. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

4. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».

5. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

6. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.

Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

7. All'articolo 71 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica».

8. All'articolo 72, primo comma, della Costituzione, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

9. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

10. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

11. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

12. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria»

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 88, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

## **Relazione UL**

*Introduzione senato delle regioni ex riforma 2016*

AS 935  
Emendamento  
Art. 1

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimerlo.*

**Relazione UL**

*Mantiene i senatori a vita.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 4

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 1, dopo la lettera), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) al quarto comma, dopo le parole: “proposta del Governo” sono inserite le seguenti “e sulla questione di fiducia” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se sulla nuova deliberazione sulla questione di fiducia le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni”;

**Relazione UL**

*Questione di fiducia “costruttiva”*

AS 935  
Emendamento  
Art. 1

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifica dell'articolo 77 della Costituzione)*

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le disposizioni di un decreto-legge non convertito non possono essere approvate con una legge di conversione di un altro decreto-legge. Il decreto-legge deve contenere misure di immediata applicazione e la loro attuazione è riservata alla legge.

b) dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«Il decreto-legge può avere ad oggetto una sola materia e ha un contenuto specifico e omogeneo, che la legge di conversione non può ampliare. Il decreto-legge e la legge di conversione non possono

a) contenere deleghe legislative;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge non convertiti;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento;

f) contenere disposizioni in materia penale.

### **Relazione UL**

*Limitazione ricorso a decretazione d'urgenza*

- lett. a): *stop confluenza fra decreti-legge + stop DL che rinviano a decreti ministeriali (sine die) l'attuazione delle proprie misure, che diventa riservata alla fonte primaria (legge di conversione o successivi DL o leggi).*

- lett. b): *DL solo su singole materie, con contenuti specifici e omogenei non ampliabili con legge di conversione + Esclusione contenuti DL sulla falsariga l. n. 400/88, cui aggiungiamo il divieto di introduzione di norme penali (tout court, quindi non solo reati).*

NB. *Valutare se non alzare il tiro per superare anche i continui interventi sulle medesime misure da parte di più dl (con normative che cambiano ogni due mesi, a detrimento della certezza del diritto), prevedendo che "salvo calamità ecc. ... le misure di un decreto-legge non possono essere modificate da altro decreto-legge prima del decorso di un anno".*

AS 935  
Emendamento  
Art. 1

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)*

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I disegni di legge governativi sono presentati, in maniera alternata, alle dalle due Camere»;

b) dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Ogni disegno di legge approvato da una Camera è immediatamente trasmesso all'altra che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi la seconda Camera può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali prima Camera si pronuncia in via definitiva e la legge può essere promulgata. Qualora la seconda Camera non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare la legge può essere promulgata.

**Relazione UL**

*Voto a data certa, cui aggiungiamo il principio di alternanza nella presentazione dei disegni di legge governativi.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 2

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«All'articolo 88 della Costituzione il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente:  
“In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Repubblica scioglie le Camere”».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).*

**Relazione UL**

*Dal nostro ddl. Specifica che in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente le camere si sciolgono. Conseguentemente sopprime il cd. secondo round.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 4

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dal giuramento il Governo si presenta alle Camere per illustrare le linee programmatiche”;
- b) al secondo comma, le parole: “accorda o” sono soppresse;
- c) il terzo comma è abrogato;
- d) al quarto comma, dopo le parole: “proposta del Governo” sono inserite le seguenti “e sulla questione di fiducia” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se sulla nuova deliberazione le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni”;
- e) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ La sua approvazione comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministr”»

**Relazione UL**

*Dal nostro ddl. Rapporto di fiducia presunto (obbligo solo di illustrare le linee programmatiche) e questione di fiducia costruttiva.*

AS 935  
Emendamento  
Art. 4

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 95 della Costituzione)*

1. All'articolo 95 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica ed amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei Ministri”;
- b) al secondo comma sono premesse le seguenti parole: “Il Presidente del Consiglio dei ministri e”;
- c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché gli atti di competenza del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo”.

**Relazione UL**

*Dal nostro ddl. Chiarisce il ruolo del PCDM quale organo di vertice del Governo, riservando alla legge la disciplina degli atti di sua competenza.*